

A.G.C. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - Settore Urbanistica - **Decreto dirigenziale n. 45 del 7 aprile 2009 – Comune di PAGANI (SA) - Variante Piano Regolatore Generale per l'inquadramento urbanistico dell'insediamento industriale "Dinagas s.r.l." in Via Filettine n. 127 - Competenze Amministrazione Provinciale di Salerno - LL.RR. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 e 27.6.1987 n. 35 e segg. - Controllo di Conformità - AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITÀ CONDIZIONATO.**

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 27.6.1987 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 7.2.1994 n. 8;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 – pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 – e n. 558 del 24.2.1998 – pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Testo Unico sull'Edilizia di cui al D.P.R. 6.6.2001 n. 380;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1539 del 24.4.2003;

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Dirigente dell'A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007;

PREMESSO:

- CHE il Comune di PAGANI (SA), è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;
- CHE il predetto Comune a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato gravemente danneggiato e classificato sismico con S = 9 e che detta classificazione è stata confermata, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;
- CHE il Comune di cui trattasi rientra nella perimetrazione del Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino Amalfitana di cui alla L.R. 27.6.1987 n. 35 e segg;
- CHE il Comune in oggetto rientra nell'ambito dell'Autorità di Bacino Regionale "Sarno", giusta Legge Regionale 7.2.1994 n. 8;
- CHE il Comune in oggetto è dotato di Piano Regolatore Generale non adeguato al P.U.T. dell'Area Sorrentino Amalfitana, munito del controllo di conformità di cui al D.P.G.R.C. n. 15120 del 20.9.1990;
- CHE il Ministero dell'Interno – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Ispettorato Regionale della

Campania, con nota n. 3415 del 9.9.2002, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 334/1999, ha reso parere favorevole con prescrizioni sul rapporto di sicurezza (RdS) presentato dalla Soc. "DINAGAS S.r.l.", in ottemperanza al disposto dell'art. 8 dello stesso D.Lgs, per lo stabilimento di ricezione, miscelazione, imbottigliamento e spedizione GPL, sito in via Filettine n. 127 del Comune di Pagani, ritenuto a rischio di incidente rilevante (RIR) in quanto la capacità complessiva del deposito è di 480 tonnellate; dallo stesso parere risulta, inoltre, che la fascia di "Inizio letalità", dallo stabilimento, inizia a 160 m, mentre quella di "elevata letalità" inizia a 100 m, tali indicazioni vengono fornite per consentire alle Autorità competenti per la pianificazione territoriale-urbanistica, le determinazioni delle destinazioni d'uso ammissibili con la presenza dello stabilimento in questione;

– CHE con deliberazione n. 26 dell'11.8.2004, il Consiglio Comunale di Pagani, al fine di mantenere sul proprio territorio il suddetto stabilimento e tutelare la sicurezza nella fascia a rischio, ha adottato la variante al proprio P.R.G. per l'inquadramento urbanistico dello stabilimento industriale "Dinagas", sito in via Filettine n. 127 e delle relative "Norme tecniche di attuazione", individuando la perimetrazione delle fasce di pericolosità attorno allo stabilimento prevista dall'art. 8 del D. M. 334/99;

– CHE la variante è stata depositata e pubblicata e che a seguito di tali adempimenti è stata presentata una sola osservazione alla quale il Comune in argomento ha controdedotto con deliberazione consiliare n. 5 del 30.3.2007, decidendo di non accoglierla;

– CHE in merito alla variante in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- favorevole dell'A.S.L. SA/1, rilasciato con nota n. 1419/06/Dip. del 27.3.2006;
- favorevole del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale "Sarno" trasmesso con nota n. 2479 del 22.12.2006;
- favorevole (con condizioni) n. 1989 dell'11.6.2008 reso dalla Sezione Provinciale del C.T.R. di Salerno;

– CHE l'Amministrazione Provinciale di Salerno, con deliberazione consiliare n. 57 del 29.9.2008, ha approvato la variante di cui trattasi con le condizioni di cui al parere favorevole del C.T.R. n. 1989/2008;

– CHE successivamente, la variante in argomento è stata trasmessa alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;

– CHE dalla Relazione Istruttoria n. 33102 del 2.4.2009, del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica, tra l'altro, si evince che:

- la variante attiene all'individuazione urbanistica, e relativa normativa di attuazione, dell'area su cui insiste l'impianto della "DINAGAS S.r.l.", ritenuto a "rischio di incidente rilevante" (RIR), sito in via Filettine n. 127 del Comune di Pagani; tale area viene denominata "DE – Industria esistente", con destinazione "Attività a rischio – D.M. LL.PP. 9.5.2001"; nonché l'individuazione cartografica di fasce di rischio di letalità;
- il territorio comunale di Pagani ricade interamente nella "Sub-Area 4" del P.U.T., di cui all'art. 2 della L.R. 35/87, e che, pertanto, è obbligato all'adeguamento del proprio P.R.G. alle prescrizioni dello stesso, ai sensi degli articoli 3, 5, 8 e 35 della medesima legge;
- dalla cartografia allegata al P.U.T., l'area interessata dalla variante, ricade in "Zona Territoriale 7" – Razionalizzazione insediativa a tutela delle risorse agricole - di cui all'art. 17 della L.R. 35/87 e s.m. ed i.;
- la "Z.T.7" è una delle 16 Zone territoriali prescrittive per la formazione dei Piani regolatori generali, nelle quali è suddiviso il Piano Urbanistico Territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana;
- la "Zona Territoriale 7", (rappresentata priva di campiture), il cui confine Nord è delimitato sulla cartografia allegata al P.U.T. da una "linea pallinata", è riportata in parte sulla cartografia in scala 1: 25.000 e in parte su quella in scala 1:20.000; pertanto dall'unione virtuale delle due parti e dall'esame della stesse, si evince che la maggior parte del territorio comunale di Pagani è interessato dalla suddetta "Zona Territoriale 7", mentre la restante parte ricade in altre "Zone Territoriali", di cui all'art. 17 della L.R. 35/87;
- la richiamata "Zona Territoriale 7", così come perimetrata, è stata oggetto di alcune modifiche con le successive leggi regionali: 22/93, 38/94 e 10/2001, le quali hanno reso l'edificazione in essa più permissiva, ma sempre con l'osservanza delle prescrizioni generali del Piano Urbanistico Territoriale;
- rispetto al P.R.G., non adeguato al P.U.T., di cui alla L.R. 35/87, la variante in oggetto, ricade in parte, in zona "E1", "E2" ed "E3", in parte in zona "Nucleo elementare di verde", e nella re-

- stante parte su un tratto di “viabilità di progetto” e relativa fascia di rispetto, le cui previsioni, preordinate all'esproprio, sono decadute per il decorso dei cinque anni;
- la variante di cui trattasi possa essere ammessa al visto di conformità con le condizioni ivi riportate e che sono trascritte nel dispositivo del presente provvedimento;

ai sensi del decreto del Dirigente dell'A.G.C. Governo del Territorio n. 578 del 25.7.2007;

DECRETA

- Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, la Variante al Piano Regolatore Generale per l'inquadramento urbanistico dell'insediamento industriale “Dinagas s.r.l.” in Via Filettine n. 127, del Comune di PAGANI (SA), adottata con deliberazione consiliare n. 26 dell'11.8.2004, ed approvata con condizioni dall'Amministrazione Provinciale di Salerno con deliberazione consiliare n. 57 del 29.9.2008, E' AMMESSA AL VISTO DI CONFORMITA' a condizione che l'Ente delegato, sentito il Comune ai sensi della circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001, introduca gli adeguamenti qui di seguito riportati:
 - nella tavola “Norme tecniche di attuazione”, relativa alla disciplina della sola area su cui insiste l'impianto della “DINAGAS S.r.l.” a rischio rilevante, denominata “DE – Industria esistente” con destinazione “Attività a rischio – D.M. LL.PP. 9.5.2001”:
 - o all'art. 1 – (Finalità delle norme ed elaborati della Variante al Piano Regolatore Generale), il comma 4. va condizionato, per quanto non previsto, in primis, con le disposizioni più restrittive del P.U.T., di cui alla L.R. 35/87 e di ogni altra legge vigente in materia e, successivamente, alle norme tecniche di attuazione della variante e non il contrario;
 - o all'art. 3 – (Interventi edilizi nella Zona DE – Industria esistente), dal comma 1. deve essere eliminata la possibilità di realizzare un alloggio per il custode, in quanto la L.R. 26/75, che consentiva tale possibilità, è stata abrogata dalla L.R. 16/2004; il comma 2., relativo alle tipologie di interventi ammessi sugli edifici esistenti, va conformato a quanto consentito dagli articoli 28 (manutenzione ordinaria degli edifici), 29 (manutenzione straordinaria degli edifici) e 32 (ristrutturazione degli edifici) di cui al Titolo IV della L.R. 35/87, con speciale riferimento alla demolizione e ricostruzione, ammessa solo per tramezzi non portanti; il punto d. (Ampliamenti e nuove costruzioni), è in contrasto con il P.U.T. in quanto, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 35/87, nei Comuni che non hanno ancora adeguato il P.R.G. al P.U.T., è vietato il rilascio di concessioni a privati, oggi permesso di costruire, ai sensi del D.P.R. 380/2001; pertanto vanno eliminate tutte le ipotesi di ampliamento e nuove costruzioni;
 - o l'art. 4 – (fasce di rispetto stradale)- dovrà essere integrato con il richiamo al rispetto di quanto stabilito dal punto 1.7., Titolo II, delle direttive allegate alla L.R. 14/82, nonché all'osservanza delle prescrizioni generali della L.R. 35/87;
 - dalla relazione di accompagnamento della presente variante al P.R.G. del Comune di Pagani, adottata con deliberazione consiliare n. 26 dell'11.8.2004, nonché dal raffronto delle tavole nn. 2 e 3, si evince che la suddetta variante interessa, oltre all'area su cui insiste lo stabilimento della “DINAGAS” e le aree riservate a viabilità di progetto e fasce di rispetto, anche la parte che nel vigente P.R.G. era destinata a “nucleo elementare di verde” e “residenze agricole pubbliche E3”(comune agricola); queste ultime non risultano disciplinate nelle norme nuove norme di attuazione;
 - l'Ente delegato, sulla scorta del parere del C.T.R. provinciale di Salerno, espresso con voto n. 1989, nell'adunanza dell'11.6.2008, ha approvato la variante in questione, limitatamente all'area di insediamento dell'impianto della “DINAGAS” e della viabilità, non esprimendosi, anche, sulle altre aree, di fatto variate; pertanto la variante in oggetto, per la parte non valutata, dovrà essere sottoposta all'esame del C.T.R., ai fini dell'espressione di un completo parere di merito;
 - si evidenzia inoltre, che nella fascia dei 160 m dallo stabilimento della “Dinagas” di “inizio letalità”, ai sensi del D.M. LL.PP. n° 151 del 9-05-2001, così come riportato sulla tav. n° 1, relativa al R.I.R., ricade, anche se solo per una piccola parte, un asilo nido, e che tale presenza non è compatibile la categoria territoriale “C”, ammissibile nella fascia di “inizio letalità” di cui

al sopra richiamato D.M.; pertanto, si ritiene necessario, che il Comune adotti tutti gli opportuni provvedimenti atti prevenire e/o mitigare o eliminare la situazione di rischio a cui è esposto quotidianamente il suddetto asilo.

- Le Amministrazioni interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.
- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Ing. Bartolomeo Sciannimanica